



ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GRADARA - STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

L'associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco di Gradara" ha sede in Piazza V novembre n. 1 – Gradara (PU).

ART. 2

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Gradara e svolge la sua attività per tale scopo, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

2.2 La Pro Loco è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.

ART. 3

FINALITA'

3.1 Le finalità che la Pro Loco si propone sono:

- a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
- b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (quali convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- c. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- d. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più ampia funzionalità;
- e. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modifiche;
- f. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

- g. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici).

ART. 4

SOCI

4.1 I Soci della Pro Loco si distinguono in:

- a. Soci Ordinari;
- b. Soci Sostenitori;
- c. Soci Benemeriti;
- d. Soci Onorari.

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività dell'Associazione.

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono Soci Benemeriti le persone che vengono denominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

4.5 Sono Soci Onorari gli associati che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni, hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco purché iscritti e in regola con il versamento della quota associativa da almeno 30 giorni;
- b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco purché iscritti da almeno due anni;
- c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d. a ricevere tessera della Pro Loco;
- e. a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- f. a frequentare i locali dell'Associazione;
- g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

5.3 I Soci hanno il dovere di:

- a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b. versare nei termini la quota sociale;
- c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.2 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

6.3 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario ed il Tesoriere;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori solamente se in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). E' consentito delegare, in forma scritta, alla partecipazione ed al voto in Assemblea un altro socio. Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci

presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno sette giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.6 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d. per le modifiche del presente Statuto;
- e. per lo scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data l'ora e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno sette giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con la metà più uno dei voti espressi.

8.7 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

8.8 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO



9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a venti unità. I 2/3 dei componenti deve avere la residenza a Gradara.

9.2 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

9.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ed a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla sostituzione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.6 A seguito del venir meno per qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri (per decadenza, dimissioni, morte o quant'altro), i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la sostituzione, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo verrà conseguentemente ridotto per il rimanente periodo di durata in carica del Consiglio. Solamente nel caso che il venir meno dei Consiglieri, anche se nel frattempo sostituiti, sia pari alla metà più uno dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'evento, indire l'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio Direttivo.

9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

9.9 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10

IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.

10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), il Tesoriere ed il Segretario sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).

10.5 In caso di impedimento definitivo verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente ha la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

10.7 E' assistito dal Segretario.

ART. 11

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

11.1 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.2 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.3 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

11.4 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

12.3 I Revisori dei Conti sono obbligatoriamente invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.4 I Revisori dei conti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 13

ENTRATE E SPESE

13.1 Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

1. quote sociali;
2. contributi di Enti Pubblici o Privati;
3. proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali.

5005

13.2 Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

13.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate.

ART. 14

RENDICONTO

14.1 L'Assemblea dei Soci approva annualmente un rendiconto economico e finanziario predisposto e redatto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo della Pro Loco.

14.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

14.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 15

SCIOGLIMENTO

15.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.

15.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della località come previsto dall'art. 2.1 del presente Statuto.

15.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti ad altri Enti o Associazioni avente analoghe finalità.

15.4 La devoluzione di tali beni o somme avverrà dopo aver sentito il competente organismo previsto dalla legge.

ART. 16

NORME FINALI

16.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

GRASSANO, 20.03.2002

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

Patrizia Bucci

Mario Maggi



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESARO E URBINO

Atto registrato il... 11/04/02 ... del n. 2002 ... di Serie 3 ...
previo versamento di 1/3 ... (di cui
134,41 ... per il VIM e ICI ...
£/€ ...)

per trascrizione al Concessionario SE.R.I.T. S.p.A. di Pesaro e Urbino

IL CAPO AREA SERVIZI
E RELAZIONI CON IL CONTRIBUENTE
(Dott. Gianfranco MALLINI)